



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA



Viale Risorgimento 22 - 00018 Palombara Sabina
Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 - Distretto 33
Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email: rmic8ak00e@istruzione.it

Comunicazione n. 380

Palombara Sabina 02/05/2022

**AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE**

OGGETTO: Gestione pandemia dal primo maggio 2022 alla luce del DL n. 24 del 24/03/2022, della Nota MI Prot. n. 620 del 23 marzo 2022, dell'Ordinanza del ministero della Salute del 28/04/2022

LA presente per fornite indicazioni afferenti alla Gestione casi Covid19 in ambito scolastico e uso delle mascherine alla luce del DL n. 24 del 24/03/2022, della Nota MI Prot. n. 620 del 23 marzo 2022, dell'Ordinanza del ministero della Salute del 28/04/2022, che produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato e comunque non oltre il 15 giugno 202, oltre che della normativa emanata in vista del contenimento del contagio ancora in vigore.

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento). L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". Lo stesso non è comunque soggetto a tampone. Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur

se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate. Permane, dunque, per il Dirigente Scolastico l'obbligo di controllare attraverso Sidi l'adempimento vaccinale del personale in servizio presso la Scuola.

Per quel che concerne i guariti dal COVID -19, nel caso il Sidi segnalasse inadempimento, se non disponibile documentazione idonea, si procede ad avviare procedura di avviso.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 continuano ad applicarsi in ambito scolastico le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Ai fini dell'ingresso a scuola di utenti esterni NON è più prescritto, salvo Protocolli o Regolamenti interni, l'esibizione del gp o la firma di specifiche dichiarazioni stanti l'obbligo sub casistica sub c)

Per quanto qui non disciplinato si rinvia al testo del Decreto legge e delle Note qui specificate.

Il D.S.

Anna Vicidomini

(firma autografa sostituita ai sensi dell'art. 3 del dlgs 39/1993)